

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 08/07/2010 - rif. AG 22/10

Parere sulla Normativa del 08/07/2010 - rif. AG 22/10 d.lgs 163/06 Articoli 134, 135 - Codici 134.1, 135.1

Una volta terminata la fase dell'evidenza pubblica con la stipula del contratto, è fatto divieto all'amministrazione incidere unilateralmente, in via di autotutela, sulla relazione negoziale di diritto privato costituitasi con la controparte contrattuale (cfr. T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, n. 396/2008): fanno eccezione, ad esempio, i casi previsti per gli appalti di lavori dall'art. 135 D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Il peggioramento della situazione economica di un contraente, di cui il debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate può rappresentare un sintomo, non sembra motivo sufficiente per la risoluzione o il recesso.

Parere sulla Normativa del 08/07/2010 - rif. AG 22/10 d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1, 38.1.2

Relativamente alle procedure ad evidenza pubblica non ancora concluse, la richiesta di fermo amministrativo non può costituire causa di esclusione automatica, ma potrebbe giustificare un approfondimento istruttorio sulla documentazione contabile prodotta, teso a valutare sia la complessiva situazione patrimoniale dell'operatore economico, sia il rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza nella redazione dei bilanci. La definitività dell'accertamento delle violazioni nel pagamento di imposte e tasse consegue ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile (cfr. determinazione Avcp n. 1/2010).